



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 30/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13/11/2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla restituzione della somma di € 1.090,17 comprensiva della commissione per l'estinzione anticipata, illegittimamente applicata, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Chiede infine la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese per l'assistenza difensiva, con attribuzione al procuratore antistatario.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese del cliente, rilevando di aver agito in conformità a quanto previsto nel contratto, nel quale si specifica quali sono i costi recurring, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto (€ 613,50). Le altre voci astrattamente suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata, cioè spese per le comunicazioni periodiche e di spese di incasso quote, non erano state, nel caso di specie, addebitate.

In merito agli altri costi, l'intermediario eccepisce la natura up front degli oneri:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di cui alla lett. a del contratto “commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”;
- di cui alla lett. c del contratto “provvigioni all’intermediario del credito”;
- di cui alla lett. d del contratto “imposte e tasse”;

in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati.

L’intermediario compie ulteriori considerazioni con specifico riguardo alla “provvigione dell’intermediario del credito”.

Ribadisce, infatti, la natura up front e richiama in questo senso:

- da un lato il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- dall’altro la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”.

Inoltre parte resistente fa presente che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, ove intervenuto nel contratto di specie, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie.

Ove necessario, si riserva di produrre copia della fattura emessa dall’intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per la propria attività e l’evidenza del relativo pagamento.

Inoltre afferma la legittimità dell’applicazione della commissione di estinzione e la non accoglibilità della relativa istanza di restituzione anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa in data 11.9.2019 nella causa C-383/18. Tale pronuncia, infatti, cristallizza nella commissione di estinzione anticipata l’unico indennizzo che - in caso di rimborso anticipato del credito - consente di escludere che il ristoro anche degli oneri up front penalizzi quest’ultimo in modo sproporzionato e quindi inammissibile. Tale conclusione circa l’esigibilità della commissione di estinzione anticipata è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che il Legislatore italiano non si è avvalso della possibilità prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2008/48 “che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.

Parte resistente rileva, altresì, che non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza difensiva.

Infine, l’intermediario, nell’esprimere la propria opinione critica nei confronti della sentenza resa dalla CGUE, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e



all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: commissione mandataria euro 480,00; provvigioni intermediario euro 204,25. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 684,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Quanto infine alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 che così recita: “Alla luce di una testuale e precisa indicazione percentuale contenuta nel testo del TUB, il Collegio reputa in definitiva che l’equo indennizzo debba considerarsi generalmente giustificato laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso deve essere letta la norma come trasposta nell’ordinamento interno; vale a dire che l’indennità, così forfetariamente determinata dal legislatore interno, deve essere valutata come oggettivamente equa perché conforme a una norma di legge che, a sua volta, non appare in contrasto con il testo della Direttiva n. 2008/48/CE”.

Ciò posto, si rileva che la commissione di estinzione anticipata (€ 215,97) è stata correttamente calcolata come indicato nelle condizioni generali del contratto. Anche questa istanza merita di essere rigettata.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 684,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO